

Imola, 08/06/2023

CONGEDO PARENTALE: UN MESE PAGATO ALL'80%

La legge n. 197/2022 ha previsto l'**elevazione**, dal 30 all'**80 per cento della retribuzione**, dell'indennità di **congedo parentale** per **una mensilità**, in **alternativa** tra i **genitori**, da fruire **entro il sesto anno di vita** del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento).

L'INPS, con la [Circolare n. 45 del 16 maggio 2023 \(clicca qui\)](#), illustra le relative istruzioni in relazione al **settore privato**.

DESTINATARI

L'elevazione dell'indennità riguarda **esclusivamente i lavoratori e le lavoratrici dipendenti**, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (autonomi, iscritti alla Gestione separata, ecc.).

La modifica normativa recata dalla Legge di Bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale, ma si riferisce ad **un solo mese** per **entrambi i genitori**, dei tre spettanti a ciascuno, e non trasferibili all'altro. Per informazioni relative alla misura integrale dei congedi parentali spettanti, si veda la nostra [circolare del 08/08/2022 \(clicca qui\)](#).

DECORRENZA

La nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che **terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità obbligatorio o, in alternativa, di paternità obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2022**. Sono quindi esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità entro il 31 dicembre 2022.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in **modalità telematica** attraverso uno dei **consueti canali**.

Si segnala che, allo stato attuale, non risulta che l'INPS abbia aggiornato la domanda telematica alle novità introdotte.

Inoltre, sulla ricevuta rilasciata a seguito della richiesta di congedo non risulta esplicitato se l'indennità deve essere riconosciuta nella misura del 30% o dell'80% con conseguenti ed evidenti difficoltà operative da parte del datore di lavoro riguardo l'individuazione dei periodi indennizzabili all'80% e di quelli indennizzabili al 30%.

Ai fini della corretta gestione/imputazione dei periodi di congedo indennizzati all'80% risulta quindi **imprescindibile una richiesta esplicita da parte del lavoratore/lavoratrice di applicazione della predetta percentuale di indennizzo**,

nonchè la conoscenza da parte del datore di lavoro, dei periodi di congedo indennizzati all'80% fruiti dall'altro genitore nonchè periodi già indennizzati presso altri datori.

Riepilogo:

Cronologia	Età del minore	Durata massima	Indennità
1.	Figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione	fino al limite di 1 mese dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all'altro (che terminano il congedo di maternità e/o paternità dopo il 31 dicembre 2022)	80% della retribuzione
2.	Figli di età inferiore a 12 anni o entro 12 anni dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione	fino al limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all'80%)	30% della retribuzione
3.	Figli di età inferiore a 12 anni o entro 12 anni dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione	fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi)	30% della retribuzione solo se il genitore interessato ha un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'a.g.o.

Esempio 1:

Figlio nato il 15 novembre 2022;

- *la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 15 febbraio 2023;*
- *il padre ha fruito di 15 giorni di congedo parentale dal 16 novembre al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione);*
- *il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 15 gennaio al 14 febbraio 2023.*
- *il mese di congedo parentale fruito nel 2023 dal padre deve essere indennizzato all'80%, in quanto il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022 e non risulta fruito dalla coppia il mese di congedo indennizzato introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Ne consegue che alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all'80% già fruito dal padre.*

Esempio 2

- *La madre lavoratrice dipendente fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2022 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2023;*
- *il padre lavoratore dipendente fruisce di 3 mesi di congedo parentale dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi 3 mesi non trasferibili all'altro genitore);*
- *il padre fruisce, inoltre, di 1 mese di congedo parentale dal 10 gennaio al 9 febbraio 2023.*

- *il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all'80% della retribuzione, in quanto l'elevazione dell'indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti ad ogni genitore e non trasferibili all'altro.*
- *la madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all'80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio).*

Esempio 3

Figlio nato il 15 agosto 2022 e contemporaneo decesso della madre lavoratrice dipendente;

- *il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2022;*
- *il padre fruisce, altresì, di 5 giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2022 e di altri 5 giorni dal 9 al 13 gennaio 2023, adempiendo in tal modo all'obbligo di fruire di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2022 - 15 gennaio 2023).*
- *Il padre ha diritto ad un mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione, avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.*

QUALORA IL LAVORATORE INTENDESSE FRUIRE DEL MESE DI CONGEDO RETRIBUITO ALL'80%, CHIEDIAMO DI FARCI PERVENIRE LA DICHIARAZIONE ALLEGATA.

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA FRUZIONE DI UN MESE DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO NELLA MISURA DELL'80% anziché 30%.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente in _____ Via _____ civ. _____ codice fiscale _____, in qualità di **lavoratore dipendente** del datore di lavoro/ditta _____, codice fiscale _____,

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 359, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di avere diritto alla fruizione del congedo parentale retribuito nella misura dell'80% per il periodo:

- dal _____ al _____
- dal _____ al _____
- dal _____ al _____
- dal _____ al _____ (si veda documentazione domanda Inps allegata).

Dichiara inoltre:

- che il congedo è richiesto per il figlio c.f. _____
- di essere consapevole che il congedo sia da fruire **entro il sesto anno di vita** del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento);
- di essere consapevole che il congedo indennizzato all'80% può spettare in maniera ripartita tra entrambi i genitori, ma in misura complessiva non superiore ad un mese;
- di essere consapevole che il congedo possa essere fruito sia in via continuativa, che frazionata, che oraria;
- di essere consapevole che il congedo retribuito all'80% spetta per ciascun figlio;
- di essere consapevole che il congedo indennizzato all'80% non spetta se è già stato totalmente utilizzato (1 mese) presso altri datori di lavoro.

Luogo _____, data _____

In fede